

Visite fiscali di controllo	20 17
--	------------------

**Obbligo di reperibilità
del lavoratore malato**

VISITE FISCALI DI CONTROLLO

Obbligo di reperibilità del lavoratore malato

A CURA DI ANTONELLA IACHETTI

INDICE

PAGINA 3

- FASCE DI REPERIBILITÀ
- DOMICILIO
- ASSENZA PRESSO IL DOMICILIO

PAGINA 4

- GIUSTIFICATO MOTIVO
- OBBLIGO DI COOPERAZIONE

PAGINA 5

- OBBLIGO DI PREAVVISO

PAGINA 6

- CIRCOLARE INPS

PAGINA 7

- ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

VISITE FISCALI DI CONTROLLO

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

DEL LAVORATORE MALATO

Il tema della reperibilità del lavoratore dipendente malato è un tema molto delicato e dibattuto. Il dipendente malato assente alla visita fiscale può incorrere nella perdita del trattamento economico per le giornate di malattia e anche in provvedimenti disciplinari.

La giurisprudenza, nel tempo, ha definito in maniera sempre più precisa la cornice dell'obbligo di reperibilità.

Esaminiamone allora insieme i contorni, i limiti e le eccezioni, alla luce della disciplina normativa e della nutrita giurisprudenza sull'argomento.

FASCE DI REPERIBILITÀ

I lavoratori dipendenti del settore privato, in caso di malattia, hanno l'obbligo di essere reperibili presso il proprio domicilio durante alcune fasce orarie al fine di permettere l'effettuazione delle visite mediche di controllo (visite fiscali del medico dell'INPS).

Le fasce orarie (cosiddette fasce di reperibilità), entro le quali possono essere effettuate le suddette visite mediche, sono dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi (D.M. 15 luglio 1986).

IMPORTANTE

La visita fiscale può avvenire fin dal primo giorno di assenza, a prescindere dal fatto che il certificato del medico di base sia o non sia pervenuto in azienda.

Attenzione

Per i lavoratori del settore privato, a differenza di quelli del pubblico, l'obbligo di reperibilità per il periodo di prognosi del certificato non viene meno una volta effettuata la visita fiscale: ciò comporta che la visita fiscale possa essere reiterata più volte nel periodo di prognosi già certificato.

La visita di controllo sullo stato di malattia non può essere reiterata nella stessa giornata.

DOMICILIO

L'indirizzo ove il lavoratore deve essere reperibile in caso di malattia può anche essere diverso da quello di residenza abituale.

Il lavoratore malato, infatti, è tenuto a fornire un indirizzo, certificato dal medico di base, dove possa essere reperibile durante tutto il periodo di affezione: l'eventuale visita di controllo dovrà necessariamente essere effettuata presso l'indirizzo fornito dal paziente.

ASSENZA PRESSO IL DOMICILIO

L'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita medica di controllo comporta l'applicazione di sanzioni e la decadenza, in tutto o in parte, dal trattamento economico per le giornate di malattia.

L'assenza è ingiustificata quando il lavoratore non viene trovato in casa durante le fasce di reperibilità e non vi sono motivi urgenti e indifferibili, ovvero serie e comprovate ragioni, che giustifichino detta assenza ("giustificato motivo").

GIUSTIFICATO MOTIVO

Secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 1988: “al lavoratore è data la possibilità di giustificare la sua irreperibilità (*n.d.r.* alla visita fiscale domiciliare) adducendo un motivo valido e serio” per la sua assenza.

La nozione di giustificato motivo costituisce una clausola elastica che dottrina e giurisprudenza hanno concorso a definire.

In caso di visita fiscale, l’assenza del lavoratore dal domicilio, durante le fasce di reperibilità, è ritenuta giustificata nell’ipotesi di:

- ✓ forza maggiore;
- ✓ gravi motivi personali o familiari ovvero situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del proprio nucleo familiare;
- ✓ necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle di reperibilità, purché sia accertabile il carattere dell’in-differibilità della visita medica o del trattamento terapeutico o l’indispensabilità delle modalità con cui sono attuati (esigenza improcrastinabile di recarsi presso l’ambu-latorio del medico curante).

L’assenza alla visita di controllo deve essere sempre provata tramite idonea documentazione probatoria che giustifichi la non reperibilità del lavoratore presso il domicilio.

OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Sempre secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 1988, a carico del lavoratore malato, è posto l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo: onere che è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l’erogazione del trattamento di malattia.

Cooperazione che, sempre secondo la Consulta, può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso che l’ambito orario delle fasce di reperibilità è molto limitato e, quindi, l’obbligo risulta non gravoso né vessatorio.

Così, la fattispecie dell’*assenza ingiustificata* del lavoratore malato durante le fasce orarie di reperibilità non è integrata solamente dalla ipotesi di materiale assenza del lavoratore dal domicilio, ma da qualsiasi condotta del lavoratore che, pur presente in casa, impedisca l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale (Corte di Cassazione, sentenza 5420/2006).

Pertanto, il lavoratore malato rischia di essere considerato assente ingiustificato, per esempio, anche nel caso in cui non è riportato il suo cognome sul citofono oppure il citofono è rotto e il medico non sia in grado di contattarlo.

Incombe sul lavoratore l’obbligo di consentire la visita di controllo che si concreta in un obbligo di cooperazione nella più ampia cornice dell’obbligo di buona fede. Spetta, pertanto, al lavoratore dare la prova di aver osservato la diligenza necessaria per adempiere.

OBBLIGO DI PREAVVISO

Nel più ampio obbligo di cooperazione, parte della Giurisprudenza fa rientrare anche il c.d. *obbligo di preavviso* ovvero l'obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente e tempestivamente, al datore di lavoro e all'INPS, la necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.

Detta previsione non è contenuta aspramente in alcuna norma di legge e la stessa Giurisprudenza non è conforme sul punto, dividendosi in due filoni:

- ✓ uno, secondo il quale dall'obbligo di cooperazione e reperibilità non può derivare in capo al lavoratore, in alcun modo, anche l'onere di preavviso;
- ✓ un altro, secondo il quale, invece, l'obbligo di cooperazione imposto al lavoratore, importando in sé un obbligo di diligenza che gli impone un ragionevole onere di reperibilità, comporta per il lavoratore anche il cosiddetto obbligo di preavviso.

Secondo quest'ultimo filone della Giurisprudenza, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio durante le fasce predeterminate è giustificato solo se preventivamente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro e, in alcuni casi, anche all'INPS.

L'omissione o la tardività della comunicazione non comporta di per sé che l'allontanamento dall'abitazione sia ingiustificato, ma necessita che la mancanza o la tardività della comunicazione siano esse stesse giustificate (Corte di Cassazione, sentenza n. 15766 del 2002).

La Giurisprudenza ha ritenuto giustificate sia l'assenza del lavoratore malato dal domicilio

che la mancata preventiva comunicazione, per esempio nell'ipotesi in cui una recrudescenza di una patologia molto dolorosa ha reso indifferibile l'uscita dall'abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell'assenza alla datrice di lavoro (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2047 del 30 gennaio 2014).

La Giurisprudenza ha recentemente confermato l'interpretazione rigorosa di questo secondo filone.

Nel 2016, la Cassazione ha, infatti, ribadito che il lavoratore malato che debba assentarsi da casa per un motivo valido, urgente e indifferibile, deve preventivamente e necessariamente avvisare il datore lavoro e gli organi di controllo dell'INPS affinché la sua non sia un'assenza ingiustificata.

Detta preventiva comunicazione potrà essere omessa solo in caso di gravi e indifferibili motivi, dimostrati e provati, che rendano l'uscita di casa necessariamente repentina.

Nel caso in cui i suddetti motivi non vengano dimostrati dal lavoratore, l'assenza sarà da considerarsi ingiustificata (Corte di Cassazione, sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016).

Nel 2017, l'obbligo del lavoratore, di comunicare preventivamente l'assenza dal domicilio durante le fasce predeterminate, è stato confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 64.

In detta occasione, viene ribadito che l'allontanamento dal domicilio, al di là della motivazione per il quale è effettuato, non esclude l'obbligo per il lavoratore di comunicare preventivamente l'assenza.

La Cassazione osserva, altresì, che il fatto che venga confermata da parte del medico

dell'Inps, in un momento successivo alla visita fiscale non eseguita per assenza della lavoratrice, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi, non rileva ai fini dell'appurato inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, sembrando così teorizzare l'esistenza di un *obbligo di preavviso* a sé stante rispetto a tutto il resto.

Nella suddetta sentenza si legge, inoltre, che la reperibilità del lavoratore presso il proprio domicilio durante le fasce orarie non è da considerarsi un semplice onere, ma un vero e proprio obbligo: "la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l'assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell'istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione" (Corte di Cassazione, sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017).

CIRCOLARE INPS

La comunicazione preventiva, da parte del lavoratore malato, delle assenze dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, come detto, non è prevista da alcuna legge né, tanto meno, ai sensi di questa è obbligatoria. **L'obbligo di preavvisare dell'assenza dal domicilio è di matrice giurisprudenziale.**

Sul punto, l'INPS si è limitata a specificare che la preventiva comunicazione dell'assenza non vale

a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità. In tali situazioni, l'assenza alla visita fiscale di controllo può essere considerata giustificata solo se ricorrono le condizioni di imprescindibilità e di indifferibilità ordinariamente previste.

Al riguardo, l'INPS continua rappresentando che *"allo scopo è pertanto opportuno suggerire al lavoratore di non trascurare, nella circostanza, di acquisire la documentazione probatoria atta a giustificare l'assenza qualora una visita di controllo venga comunque effettuata nella giornata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro. In tale ottica vanno recepite le comunicazioni di cui trattasi"* (Circolare INPS n. 147 del 15 luglio 1996).

IMPORTANTE

Per il lavoratore malato, non è vietato in assoluto uscire di casa. Infatti, l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio è limitato alle fasce di reperibilità: al di fuori delle stesse è data al lavoratore la possibilità di uscire purché l'uscita non pregiudichi o rallenti la sua guarigione.

Del resto, ove si pretendesse dal lavoratore malato la costante presenza domiciliare, le fasce orarie di reperibilità non avrebbero alcun senso e si attuerebbe un'ingiustificata limitazione della libertà di movimento. Pertanto, è consentito al dipendente in malattia uscire di casa al di fuori degli orari predeterminati, ma a condizione che non compia attività che aggravino la patologia o comunque prolunghino la convalescenza, ritardando il suo ritorno in servizio (Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 20210 del 7 ottobre 2016).

ESENZIONE DALL'OBBLIGO

DI REPERIBILITÀ

“Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile a una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedano terapie salvavita; b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta” (D.M. 11 gennaio 2016).

L'**esenzione dalla reperibilità** opera in caso di assenza riconducibile a:

- ✓ **patologie gravi** che richiedono **terapie salvavita** quali, per esempio, quelle per i malati oncologici o per i malati sottoposti a dialisi. È necessaria un'ideale attestazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie del SSN o con esso convenzionate, dalla quali risulti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- ✓ stati patologici sottesi o connessi alla **situazione di invalidità** riconosciuta che ha determinato una **riduzione della capacità** lavorativa nella misura pari o superiore al **67 per cento**.

L'esenzione dall'obbligo di reperibilità deve essere provata mediante idonea attestazione rilasciata dal SSN o da Strutture con esso convenzionate.

VISITE FISCALI DI CONTROLLO
Obbligo di reperibilità del lavoratore malato

Struttura Nazionale Donne e Politiche di Parità e di Genere